

In data 11/12/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 29/2012, con la quale fornisce agli Ispettori del Lavoro alcune indicazioni volte a favorire l'individuazione dei contratti non *genuini*.

Ricorderete che la legge 92/2012 (Riforma Fornero), entrata in vigore il 18/07/2012, ha modificato, fra le altre cose, anche gli articoli della legge (D. Lgs. 276/2003) relativi alle Collaborazioni Coordinate e Continuate a Progetto, restringendo, di fatto, l'utilizzo di questo importante contratto di lavoro, con il dichiarato intento di combatterne l'utilizzo distorto e strumentale.

La Circolare Ministeriale è intervenuta per meglio specificare gli elementi riguardanti i **requisiti del progetto** e la determinazione del **corrispettivo**.

**PROGETTO** – Il progetto resta l'unico ed indispensabile requisito e deve essere descritto in maniera chiara al fine di individuare il contenuto che lo caratterizza. È inoltre necessario che venga indicato a quale **risultato finale** è orientata l'attività prestata dal collaboratore (ad esempio, sviluppo di uno specifico software, ma non l'attività ordinaria della sua gestione).

Il progetto, inoltre, non può limitarsi ad una semplice riproposizione dell'oggetto sociale del committente, ma, pur *rientrando nel normale ciclo produttivo dell'impresa, deve distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all'attività principale* (Tribunale Milano 18/7/2011). Quindi il "progetto", pur rientrando nell'attività dell'impresa, deve avere caratteristiche di autonomia di contenuti e obiettivi.

La prestazione, inoltre, non può riferirsi all'attività "normale" del committente e i compiti affidati al collaboratore **non debbono essere meramente esecutivi o ripetitivi** (cioè la semplice attuazione di quanto impartito dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa del collaboratore). Quindi un contratto a progetto può essere ritenuto valido se, oltre a tutti gli altri elementi, **vengono lasciati al collaboratore margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti assegnati**.

La circolare elenca tutta una serie di mansioni che, per la loro specifica modalità di esecuzione, non possono essere ricondotti ad un contratto a progetto. Qui di seguito ne vengono riportati alcuni: addetti alle pulizie – autisti – baristi e camerieri – commessi e



Elaborato da Studio Sarica e Associati

[www.consulentedellavorotorino.it](http://www.consulentedellavorotorino.it)

addetti alle vendite – custodi e portieri – estetiste e parrucchieri – facchini – magazzinieri – manutentori – muratori e qualifiche operaie dell’edilizia – addetti alle attività di segreteria e terminalisti – addetti alla somministrazione di cibi e bevande – prestazioni rese nell’ambito dei *call-center* per servizi cosiddetti *in bound*.

**CORRISPETTIVO** – La legge dispone che il corrispettivo “...non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività ...in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati...”. Quindi l’emolumento deve essere commisurato ai minimi tabellari previsti dai Contratti Collettivi (e non a tutti gli elementi retributivi quali mensilità aggiuntive, permessi, ecc.).

Ricordiamo che, **in mancanza dei requisiti previsti dalla legge**, opera la presunzione che **il rapporto di lavoro deve essere considerato di natura subordinata a tempo indeterminato**.

La stessa presunzione si applica nel caso in cui **le prestazioni dei collaboratori a progetto vengano svolte con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati**.



Elaborato da Studio Sarica e Associati

[www.consulentedellavorotorino.it](http://www.consulentedellavorotorino.it)